



CITTÀ DI QUILIANO

PROVINCIA DI SAVONA

**REGOLAMENTO PER LA
TUTELA E LA
VALORIZZAZIONE DEI
PRODOTTI TIPICI LOCALI**

**DE.CO. (Denominazione
Comunale)**

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 21/12/2023

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e finalità.....	3
Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale.....	3
Art. 3 – Definizioni.....	4
Art. 4 – Istituzione della De.Co.....	5
Art. 5 – Istituzione del Registro comunale delle De.Co.....	5
Art. 6 – Logo De.Co.....	6
Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali.....	6
Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali.....	7
Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co.....	8
Art. 10 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo.....	9
Art. 11 – Controlli e sanzioni.....	9
Art. 12 – Struttura organizzativa competente.....	10
Art. 13 – Iniziative comunali.....	10
Art. 14 – Le tutele e le garanzie.....	10
Art. 15 – Attività di coordinamento.....	10
Art. 16 – Rinvio alle norme statali e regionali.....	11
Art. 17 – Norme finali.....	11

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari, artigianali, tradizionali locali, nonché eventi e tecniche particolari, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune di Quiliano.
2. Il Comune individua tra i propri fini istituzionali, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Statuto Comunale, l'assunzione di opportune iniziative dirette a sostenere e tutelare il patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze, relative alle attività agro-alimentari e gastronomiche, dirette alla produzione e preparazione di quei prodotti e di quelle specialità locali che, essendo tipiche del Comune di Quiliano, rappresentano un vanto del territorio comunale e sono, quindi, meritevoli di essere valorizzate. Il Comune assume, altresì, adeguate iniziative a favore di sagre e manifestazioni che, per il loro radicamento sul territorio comunale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.
3. Con riferimento all'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, laddove si richiama il principio di sussidiarietà in materia di tutela e promozione del territorio, anche attraverso la valorizzazione e la promozione dei prodotti che su di esso si generano, il Comune di Quiliano, grazie alle predette iniziative, intende quindi curare la promozione e lo sviluppo del proprio territorio attraverso le produzioni artigianali, alimentari e di cultura materiale, riconoscendo ad esse capacità di creare importanti occasioni di marketing territoriale con utili ricadute sulla comunità tutta.
4. Nel contempo, in attuazione dei principi statutari e nell'ambito delle politiche di sostegno del comparto produttivo, intende anche valorizzare, attraverso le produzioni tipiche locali, il ruolo e la professionalità delle imprese agricole, artigianali e commerciali del territorio comunale di Quiliano.
5. Per le finalità di cui sopra, il Comune, ispirandosi a criteri di trasparenza ed efficacia, promuove iniziative ed assume attività che, nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, comportano l'affermazione sostanziale dei principi di cui ai precedenti commi e la loro attuazione.
6. Con il presente Regolamento, sono stabilite anche le modalità di attribuzione, promozione e tutela della De.Co. (acronimo di "Denominazione Comunale").

Art. 2 – Ambito dell'intervento comunale

1. In particolare, l'azione del Comune si manifesta in direzione:
 - a) dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza sul territorio comunale di produzioni agro-alimentari originali e caratteristiche (comprese le rispettive lavorazioni e/o confezioni tradizionali) che, a motivo della loro rilevanza siano meritevoli di evidenza pubblica, e della promozione e protezione attraverso l'istituzione di un apposito registro pubblico al fine di garantirne il mantenimento della loro peculiarità;
 - b) dell'assunzione, nell'ambito delle disponibilità finanziarie di volta in volta individuate, di iniziative di valorizzazione a favore di quei prodotti agro-alimentari locali (e delle attività culturali ad esse connesse) che per il loro significato culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento (anche attraverso l'organizzazione di eventi e manifestazioni pubbliche);
 - c) dell'intervento mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata all'individuazione di ogni fonte che risulti utile per il conseguimento delle finalità di cui al presente Regolamento;

- d) della promozione e del sostegno alle iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari diretti, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio e nel rispetto delle procedure previste dal Regolamento comunale per la concessione di contributi, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di altri soggetti, pubblici o privati, a favore degli organismi associativi che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni e delle attività agro-alimentari;
- e) del contributo alla creazione di opportunità economiche e commerciali per le imprese legate alla cultura produttiva e gastronomica, alle tradizioni locali e all'economia del turismo.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente Regolamento, per De.Co. si intendono tutte le seguenti categorie:

Prodotto agro - alimentare	Prodotti vegetali freschi
	Prodotti vegetali secchi, conservati, condizionati e trasformati,
	Prodotti animali freschi (carni, uova, pescato, ecc.)
	Prodotti animali condizionati o trasformati (salumi, formaggi, latticini, miele, ecc.)
	Salse e Condimenti
	Bevande, estratti, sciroppi, liquori, distillati.
	Gasteropodi, molluschi, crostacei, bivalvi ecc.
Prodotti del bosco raccolti manualmente in stagione confezionati e venduti direttamente	

Si intendono quei prodotti ottenuti dalla elaborazione di prodotti primari secondo specifiche procedure. Tra questi:

Prodotto gastronomico - Ricetta	•Paste fresche
	Prodotti da Forno
	Dolci e Biscotti
Prodotto artigianale	•
	Piatti tradizionali
Prodotto artigianale	Qualunque prodotto, affermato nella tradizione locale, realizzato attraverso la manualità e la creatività di un produttore o da un gruppo di produttori.
Eventi	Festa paesana, festa patronale, fiera, sagra ecc.
Tecnica di coltivazione	Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata alla coltivazione di vegetali a scopo alimentare e/o decorativo.
Tecnica di allevamento	Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata all'allevamento di animali.

Tecnica di pesca

Tecnica particolare, per modalità di esecuzione o attrezzatura impiegata, finalizzata alla cattura ed allevamento di pesci in mare e in acqua dolce.

Tali prodotti/eventi/tecniche sono ottenuti o realizzati sul territorio comunale secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale anche tenendo conto di tecniche innovative che ne costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento.

D'ora in avanti i prodotti/eventi/tecniche verranno definiti "prodotto" e/o "prodotti".

Art. 4 – Istituzione della De.Co.

1. Per i fini di cui al presente Regolamento, è istituita la "Denominazione Comunale (De.Co.)", per attestare l'identità dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Quiliano.
2. Attraverso la De.Co. si mira a:
 - a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;
 - b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.
3. La De.Co. non costituisce un marchio di qualità ma si identifica quale attestazione di appartenenza territoriale.
4. La De.Co., come pure il relativo logo approvato, sono di esclusiva proprietà del Comune di Quiliano. Qualunque uso improprio da parte di soggetti non autorizzati sarà perseguito ai sensi di legge.

Art. 5 – Istituzione del Registro comunale delle De.Co.

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 12 del presente Regolamento un Registro pubblico per i prodotti tipici del territorio del Comune di Quiliano che ottengono il riconoscimento De.Co.
2. L'iscrizione nel Registro (gestito in forma elettronica e accessibile sul sito internet istituzionale dell'Ente) vale ad attestare l'identità locale del prodotto, la sua composizione e le modalità di produzione, secondo apposito disciplinare o scheda identificativa.
3. Nel Registro sono annotati, in ordine cronologico di riconoscimento:
 - a) i prodotti a denominazione comunale (De.Co.);
 - b) le imprese che hanno ottenuto il diritto di utilizzare la De.Co. sui loro prodotti in quanto rispondenti al disciplinare di produzione (o alle indicazioni della scheda descrittiva);
 - c) gli estremi della deliberazione di Giunta Comunale che dispone l'iscrizione e le eventuali successive modificazioni.
4. L'iscrizione può essere concessa per le seguenti tipologie di prodotti agro-alimentari:
 - a) carni fresche di qualsiasi specie animale e loro preparazioni;
 - b) salse e condimenti;
 - c) formaggi e altri prodotti derivati dal latte;
 - d) prodotti vegetali allo stato naturale o trasformati;
 - e) paste fresche, prodotti della panetteria, della gastronomia, della biscotteria, della pasticceria, della
 - f) confetteria e della gelateria;
 - g) preparazioni di pesci e crostacei;

- h) prodotti di origine animale;
 - i) piatti tradizionali della cucina quilianese;
 - j) bevande analcoliche, alcoliche, distillati, liquori e cocktail.
5. L'iscrizione può inoltre essere concessa a prodotti artigianali (particolari per forma, materiali e costruzione), ad eventi quali fiere, sagre, rievocazioni e simili (purché abbiano riscontri con la tradizione folcloristica, storica e socio-economica del territorio) ed a particolari tecniche di coltivazione/allevamento/pesca.
 6. L'elencazione di cui ai commi precedenti ha comunque carattere indicativo e non esaustivo, per cui possono ottenere la De.Co. anche prodotti di altre tipologie se in possesso delle caratteristiche a tale fine richieste.
 7. Possono ottenere l'iscrizione nel pubblico Registro comunale delle De.Co. le imprese agricole, artigianali e commerciali, nonché gli enti e le associazioni, che svolgono l'attività inerente la produzione e commercializzazione dei prodotti di cui al precedente comma 3 nell'ambito del Comune di Quiliano, anche se non vi hanno la sede legale.
 8. Su proposta della Commissione di cui all'art. 9, l'iscrizione potrà essere concessa anche ad imprese a carattere industriale che operino in conformità ai criteri previsti dal presente Regolamento e secondo i disciplinari di produzione o le schede identificative dei prodotti.
 9. Per uno stesso prodotto possono ottenere la De.Co. anche più imprese diverse, se in quanto in possesso dei relativi requisiti.
 10. Per ogni prodotto De.Co. è istituito un fascicolo con tutta la documentazione ad esso relativa.

Art. 6 – Logo De.Co.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel Registro comunale delle De.Co., viene adottato un apposito logo identificativo a colori, presente altresì sul sito istituzionale. Nel caso si proceda all'iscrizione del prodotto De.Co. al Registro regionale, di cui all'art. 13 del presente Regolamento, si aggiunge al logo comunale De.Co. il logo identificativo del Registro regionale dei Comuni con De.Co. Il Logo del Registro regionale De.Co. non si prefigura come un logo sostitutivo, ma piuttosto come un'identificazione di appartenenza aggiuntiva ad un'entità regionale più ampia rappresentata appunto dal Registro regionale dei Comuni con De.Co.

Art. 7 – Requisiti per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. I prodotti che si fregiano della De.Co. devono essere prodotti nell'ambito del territorio del Comune di Quiliano ed essere comunque strettamente legati alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali, dimostrando l'esistenza sul territorio comunale da almeno 25 anni attraverso citazioni, scritti, documenti o articoli.
2. La Denominazione Comunale può essere riconosciuta solo a prodotti e specialità che, secondo gli usi e le tradizioni locali, siano preparati con ingredienti genuini e di qualità.
3. L'imprenditore deve preparare le miscele per gli impasti esclusivamente con ingredienti ammessi dalla normativa vigente.
4. Devono essere osservate tutte le norme vigenti relative alla preparazione, commercializzazione ed etichettatura e le altre disposizioni relative alla disciplina igienica ed alimentare.
5. Per i prodotti ortofrutticoli, anche se impiegati come ingredienti del prodotto finale De.Co., devono essere osservate tutte le norme del settore agro alimentare e le disposizioni relative alla lotta antiparassitaria, come le norme comunitarie relative alla qualità dei prodotti e quelle relative alla produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari.

6. In nessun caso possono essere impiegati prodotti transgenici ovvero contenenti organismi geneticamente modificati (O.G.M.).
7. Per i prodotti trasformati e le preparazioni gastronomiche, nel disciplinare del singolo prodotto approvato dalla Giunta comunale, sarà specificato se, in base alla specifica tradizione, uno o più degli ingredienti devono essere in tutto o in parte originari del territorio comunale o, eventualmente, provinciale.

Art. 8 – Procedura per l'attribuzione della De.Co. ai prodotti locali

1. Le segnalazioni inerenti i prodotti da iscrivere nel Registro comunale delle De.Co. (Denominazione Comunale) possono essere avanzate da chiunque ritenga di promuoverle e d'ufficio anche dal Comune.
2. Le istanze per l'attribuzione della De.Co. devono essere corredate da un'adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto, con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo e comunque ogni informazione ritenuta utile al fine dell'iscrizione. Le stesse istanze, redatte sul modello presente sul sito istituzionale, potranno essere trasmesse a mezzo PEC all'indirizzo comune.quiliano@legalmail.it oppure presentate presso l'ufficio protocollo del Comune di Quiliano.

Nella domanda, in particolare, dovranno essere indicati:

- 1) il nome del prodotto;
- 2) il disciplinare del prodotto, che a sua volta riporta:
 - l'area geografica di produzione (che dovrà comprendere in tutto o in parte il territorio del Comune di Quiliano);
 - le caratteristiche del prodotto e le metodiche di lavorazione, conservazione e stagionatura consolidate nel tempo in base agli usi locali uniformi e costanti;
 - i materiali e le attrezzature specifiche utilizzate per la preparazione, il condizionamento e l'imballaggio dei prodotti;
 - la descrizione dei locali di lavorazione, conservazione e stagionatura;
 - e qualunque altra indicazione ritenuta importante.

Per i prodotti artigianali il disciplinare indica anche le tecniche di costruzione, i materiali impiegati, eventuali riferimenti storici ed economici.

Per gli eventi, oltre a caratteri pertinenti indicati, il disciplinare dispone circa le fasi organizzative, eventuali rituali e cerimonie collegate, la storia e la reputazione riscossa ecc..

Analogamente per le tecniche devono essere esplicitate le funzioni, la storia, le modalità di esecuzione anche con l'ausilio di documentazione e supporti del caso.

- 3) l'elenco dei produttori/organizzatori/utilizzatori De.Co. conosciuti.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel Registro comunale delle De.Co. si pronuncia, di norma entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta corredata da tutti gli allegati, la Commissione comunale di cui all'art. 9.
4. Ai fini delle valutazioni di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.
5. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al Registro comunale delle De.Co. e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.
6. Completata l'istruttoria, la Commissione presenterà le proprie proposte alla Giunta comunale che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel Registro comunale delle De.Co.,

- approvando contestualmente le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti che saranno vincolanti per la concessione della De.Co.
7. Qualora la segnalazione di cui al comma 1 provenga dalla stessa impresa produttrice interessata all'iscrizione del Registro comunale delle De.Co., con l'iscrizione del prodotto è disposta anche quella dell'impresa, previa presentazione della relativa domanda di richiesta De.Co.
 8. L'iscrizione delle imprese nel Registro comunale delle De.Co., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con delibera della Giunta Comunale.
 9. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel Registro (numero e data) e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo. Nel disciplinare di produzione del prodotto potrà essere disposta la facoltà di indicare in etichetta anche il nome della frazione di produzione o un toponimo del prodotto.
 10. L'iscrizione nel Registro comunale delle De.Co. non comporta oneri a carico dell'impresa.
 11. Per le segnalazioni e domande previste dal presente articolo può essere utilizzato il modello presente sul sito istituzionale.

Art. 9 – Commissione comunale per la De.Co.

1. L'esame delle richieste di iscrizione nel Registro comunale delle De.Co. è affidato ad un'apposita Commissione nominata dalla Giunta Comunale e presieduta dal Sindaco o suo delegato. Nella Commissione sono di norma rappresentati esponenti del settore agroalimentare, commerciale, operatori e rappresentanti delle associazioni operanti sul territorio.
2. La Commissione è composta da numero cinque membri e precisamente:
 - PRESIDENTE: Sindaco o suo delegato (membro di diritto);
 - MEMBRI: quattro tecnici o esperti.
3. A supporto del lavoro della Commissione, in considerazione della vastità delle tipologie di prodotti agroalimentari da valutare, di volta in volta potranno essere invitati a partecipare uno o più esperti scelti tra persone in possesso di comprovata professionalità e/o conoscenza, nonché persone locali con conoscenza storica in relazione allo specifico settore produttivo.
4. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco e viene dichiarata indispensabile per la realizzazione dei fini istituzionali, ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 267/2000.
5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Segreteria del Sindaco, responsabile anche delle istruttorie dei procedimenti previsti dal presente Regolamento.
7. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.
8. La Commissione si riunisce almeno una volta l'anno per effettuare anche i controlli di cui all'art. 11 e verificare l'iscrizione dei prodotti e dei produttori/organizzatori/utilizzatori al Registro comunale delle De.Co., e comunque ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci, lo ritenga opportuno, telefonicamente in caso di assoluta urgenza e/o con preavviso scritto non inferiore a tre giorni liberi negli altri casi.
9. La decadenza di uno o più componenti della Commissione prevede l'integrazione con la nomina di un altro componente rappresentante della stessa associazione o gruppo di

appartenenza.

Art. 10 – Utilizzo della De.Co. e del relativo logo

1. Il Comune concede l'utilizzo gratuito dell'acronimo "De.Co." e del relativo logo identificativo alle imprese iscritte nel Registro di cui all'art. 5, nel rispetto delle disposizioni che seguono.
2. L'uso del logo può essere concesso, previa espressa richiesta e alle medesime condizioni, anche alle imprese che commercializzano o somministrano prodotti De.Co. anche se nel Registro comunale delle De.Co. è iscritta per quel prodotto l'impresa produttrice.
3. Il concessionario ha facoltà di riprodurre il logo De.Co. nelle quantità e dimensioni che gli sono necessarie per l'esercizio della sua attività e nei colori originali o in bianco e nero, fermo restando che le riproduzioni devono essere assolutamente fedeli.
4. Il logo De.Co. deve essere posizionato in modo chiaro e visibile; l'utilizzatore del logo non può impiegare altri contrassegni che per il loro aspetto esterno, e/o in seguito alla loro applicazione, possano ingenerare confusione con il logo De.Co.
5. Nel caso di vendita al minuto, la presentazione del prodotto dovrà avvenire in imballaggi e/o confezioni tali da garantire una gradevole immagine e conferire adeguata attrattività nei confronti del consumatore. Non potranno quindi essere utilizzati imballaggi vetusti o con evidenti difetti estetici da ledere l'immagine del prodotto.
6. E' vietato l'impiego di appellativi atti ad esaltare le qualità, quali "super", "eccellente", ecc.
7. Il Comune di Quiliano, proprietario del logo De.Co., può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile ed opportuno dall'Amministrazione.
8. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.Co. da parte di soggetti non autorizzati.
9. Le disposizioni del presente articolo valgono anche per l'utilizzo del logo De.Co. nella pubblicità delle iniziative, se ed in quanto applicabili.

Art. 11 – Controlli e sanzioni

1. Ogni abuso nell'utilizzazione del logo verrà perseguito dal Comune di Quiliano a termini di legge.
2. Possono essere effettuati controlli:
 - a) dal Comune, in osservanza del presente Regolamento e delle norme contenute negli eventuali disciplinari, compreso il controllo a campione sull'origine del prodotto presso l'azienda o sul mercato;
 - b) dalla Commissione Comunale per la De.Co., almeno ogni 2 anni, per verificare l'iscrizione dei prodotti e dei produttori/organizzatori/utilizzatori al Registro comunale delle De.Co.
3. Costituiscono causa di revoca della concessione di utilizzo del logo De.Co. e conseguente cancellazione dall'elenco delle aziende nel Registro comunale delle De.Co., fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente Regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;
 - b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.Co.;
 - c) la perdita dei requisiti richiesti;
 - d) l'uso difforme o improprio del logo De.Co., accertato dal Comune, anche su segnalazione della Commissione di cui all'art. 9 qualora, dopo la relativa contestazione,

- l'utilizzatore non provveda all'adeguamento nei termini fissati;
- e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie;
 - f) frode alimentare.
4. Qualora l'ufficio preposto al controllo, sia nell'esercizio delle proprie funzioni sia su segnalazione di terzi, rilevi infrazioni da parte di un utilizzatore del logo alle disposizioni vigenti, registra le stesse in modo ineccepibile per iscritto, fotograficamente e con altri mezzi idonei, dandone quindi pronta comunicazione all'Amministrazione comunale.
 5. La Giunta Comunale, con proprio provvedimento e previo parere obbligatorio e motivato della Commissione di cui all'art. 9, sospende oppure revoca il diritto all'utilizzazione del logo De.Co.
 6. La Commissione formula il parere di cui al precedente comma 5, solo dopo aver ascoltato in contraddittorio il trasgressore e l'ufficio preposto al controllo che ha rilevato le infrazioni.
 7. Colui al quale è stato sospeso o revocato il diritto del riconoscimento De.Co. non può richiedere alcun indennizzo o risarcimento danni.

Art. 12 – Struttura organizzativa competente

1. La struttura organizzativa competente per gli adempimenti previsti dal presente Regolamento è il Servizio Segreteria del Sindaco. Eventuali supporti tecnici verranno garantiti da parte degli altri uffici comunali.
2. Il responsabile della struttura di cui al precedente comma 1 è anche responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente Regolamento.

Art. 13 – Iniziative comunali

1. Il Comune assicura, mediante gli strumenti a sua disposizione, la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.
2. Il Comune individua forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal Regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca, ai fini di tutela della De.Co. (Denominazione Comunale) forme di collaborazione e patrocinio con enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari, attraverso tutte le forme associative previste dalla disciplina legislativa sull'ordinamento degli enti locali.
4. Il Comune individua, all'interno del proprio sito istituzionale, una sezione dedicata alla De.Co.
5. Sarà iniziativa del Comune procedere all'iscrizione delle De.Co. al Registro regionale.

Art. 14 – Le tutele e le garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 15 – Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 16 – Rinvio alle norme statali e regionali

1. Le disposizioni del presente Regolamento si ispirano ai principi di cui alle norme statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 17 – Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore a seguito dell'avvenuta esecutività della delibera consiliare di approvazione.
2. Il presente Regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che le stesse non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito degli artt. 1 e 2, ancorché non espressamente previste.
3. Per le questioni non disciplinate dal presente Regolamento, si applica la L.R. del 27 luglio 2018 n. 11.